

(N. 1569-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> marzo 1951 (V. Stampato N. 1752)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1951

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'espletare il compito, che mi è stato affidato con ristrettezza di termini, intendo restare nel tema, che il decreto-legge, sottoposto alla nostra approvazione, delinea e risolve colle sue disposizioni, senza cedere alla tentazione di allargarne i confini.

Invero, non solo ciò non sarebbe consentito in una trattazione, che si ispiri alle buone norme costituzionali, ma darebbe esca a sconfinamenti di non facile misura, e ad una probabile confusione di materie.

Nè sembra lecito ad un relatore formare di un provvedimento legislativo la piattaforma per dilatazioni soggettive, giacchè la sua sfera di constatazione e di argomentazione è ordinatamente più circoscritta di quella che può formarsi nelle discussioni dell'Aula.

Il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, del quale si chiede al Parlamento la conversione in legge, consta di due parti distinte, seppure strettamente connesse tra loro. La prima concerne la rilevazione di dati sulle giacenze di alcune materie prime così dette « critiche », ri-

sultanti dalla tabella annessa al decreto stesso; rilevazione, è opportuno sottolineare, da compiersi *una tantum*, per fornire al Governo una conoscenza di base della situazione di tali materiali, indispensabile per essere in grado di elaborare i programmi di approvvigionamento dei materiali stessi da presentare e discutere in sede internazionale.

È infatti noto come uno dei problemi più assillanti che impegna oggi i Governi di tutti i Paesi sia quello delle materie prime; ed è anche noto come da parte di tutti i Paesi si stia lavorando per la costruzione di una organizzazione e quindi di una disciplina internazionale per la più equa distribuzione delle materie prime di più difficile reperimento e disponibilità.

Non può essere contestato che a tale soluzione internazionalistica del grave problema l'Italia sia probabilmente il paese più interessato, dato che la scarsità di materie prime, contrapposta alla esuberanza di popolazione, di energie di lavoro e di attrezzatura produttiva, fa sì che tutta o quasi la nostra vita dipenda, purtroppo, dalla sicurezza dell'approvvigionamento dall'estero di tali materiali di base. È altrettanto chiaro, perciò, che l'Italia è la più interessata a documentarsi le proprie disponibilità ed i propri fabbisogni, in modo di ottenere la maggiore utilità dalla auspicata disciplina internazionale delle materie prime.

Questa prima parte del provvedimento, quella cioè del censimento delle giacenze, è tuttavia la meno importante dal punto di vista legislativo, sia perchè l'operazione, come si è già detto, ha valore *una tantum*, sia perchè, in effetto, nell'intervallo tra l'emanazione del decreto-legge e l'attuale sua conversione in legge, essa ha già avuto pratica attuazione e deve quindi considerarsi esaurita.

E qui consentitemi di dire che ciò è avvenuto con pratica e spedita adesione, che ha vinto i mormorii del primo momento e che non si è affatto tramutata in ostilità.

Lo dimostra la entità delle denunce, che ha superato le previsioni di chi era pessimista o perplesso e che ha oltrepassato il numero di 16.000.

Trattasi di una cifra rilevante, se si tiene conto delle notevoli esenzioni accordate dalla legge alle minori consistenze.

Maggior rilievo acquista perciò la seconda parte del provvedimento in questione, là dove si fa obbligo a tutte le aziende industriali e commerciali che, in relazione alla loro attività, detengono i materiali compresi nella ricordata tabella, a tenere un registro di carico e scarico, sul quale dovranno essere registrate tutte le variazioni relative alle quantità di materiali possedute, registro da porsi a disposizione del Ministero dell'industria e commercio e dei suoi organi periferici per la rilevazione dei dati e per gli opportuni controlli. Lo scopo evidente, che il Governo vuol perseguire attraverso questo strumento, è di controllare i movimenti di tali materiali, per assicurarsi che la fornitura di essi avvenga in modo regolare e normale; per assicurarsi, cioè, che le merci così dette « critiche », e sulle quali si appunta oggi in forma acutissima l'interesse degli operatori economici, siano cedute dai fornitori ai loro clienti abituali, di guisa che, rimanendo nell'ambito delle ditte del ramo, siano esse industriali o commerciali, non vadano invece a terzi estranei al trattamento ed alla lavorazione delle merci stesse. Si vuole, in altre parole, controllare e quindi impedire che persone, estranee ad una normale attività economica nel ramo, trattino quei materiali a fini di pura speculazione, così come si vuole controllare e impedire che anche i normali operatori determinino l'imboscamento delle merci e le facciano, di conseguenza, stagnare nei loro magazzini.

Per impedire questi fenomeni di speculazione, purtroppo sempre ricorrenti e sempre gli stessi in periodi, come l'attuale, di emergenza, il Governo ha ritenuto necessario intervenire col mezzo più blando, meno coercitivo e più rispettoso della indispensabile libertà di azione dei corretti operatori economici: il mezzo, cioè, della pura e semplice conoscenza, attraverso il registro in questione, del movimento, che tali merci subiscono nei vari loro passaggi. Una volta constatata, attraverso questo strumento di pura conoscenza, la normalità di movimento dei materiali « critici » in questione, sia nel senso del loro permanere in quantità proporzionate nell'ambito economico abituale, sia nel senso di non subire artificiosi ristagni, il Governo non avrà alcuna ragione per ulteriori diversi interventi; e pertanto è da ri-

tenere che non vorrà proporre al riguardo alcuna altra norma all'approvazione del Parlamento, ove, come vivamente ci auguriamo, le condizioni volute saranno rispettate e salvaguardate. Sul senso di responsabilità delle categorie economiche e, quindi, sulla correttezza nell'espletamento della loro attività, non è dubbio che il Governo, lungi dall'avere qualsiasi preconcetto, abbia la maggiore fiducia ed è pertanto opportuno che il doveroso e responsabile controllo della situazione delle materie prime, che diviene ognor più difficile, rimarrà circoscritta in quei termini di vigilante conoscenza e documentazione, che caratterizzano le norme in questione, delle quali viene sollecitata la approvazione da parte del Parlamento.

Si reputa opportuno sottolineare come il registro di carico e scarico di cui al presente decreto-legge sia sottoposto all'esame esclusivamente del Ministero dell'industria e commercio e dei propri diretti organi periferici o di altri organi dell'Amministrazione dello Stato, in conformità all'articolo 4 del decreto-legge stesso.

Si ricorda, infine, l'altra norma prevista dal decreto-legge, in base alla quale il Ministero dell'industria e commercio può chiedere alle imprese i dati relativi alla loro capacità produttiva. Tale norma risponde all'esigenza di possedere gli elementi indispensabili per la predisposizione e la elaborazione dei programmi complessivi di produzione, ai fini, soprattutto, del loro esame in sede internazionale, nel quadro delle intese che legano attualmente e necessariamente, il nostro ad altri Paesi. Tale esi-

genza si ricollega, pertanto, a quanto già si è illustrato nella prima parte della presente relazione. Si fa qui solo notare la particolare importanza che per l'Italia rivestono i programmi di produzione in questione, e quindi, la necessità della perfetta documentazione delle effettive loro possibilità di realizzazione, sulla base della capacità produttiva della nostra attrezzatura industriale, ai fini di contribuire alla soluzione, sia pure parziale, del più assillante fra tutti i problemi dell'Italia: quello del maggiore possibile assorbimento delle nostre capacità di lavoro.

Disporre degli elementi necessari per valutare e far valutare in sede internazionale i nostri fabbisogni in materie prime e, corrispondentemente, le nostre capacità produttive e far valutare, quindi, il nostro diritto al lavoro; poter seguire con vigile attenzione i movimenti dei materiali in questione per impedire che costituiscano l'oggetto, secondo una esperienza antica e per noi anche abbastanza recente, di troppo facili speculazioni, che, oltre tutto, pregiudicherebbero, con spinta inflazionistica, la capacità di acquisto della nostra moneta: questi appaiono, in una obiettiva disamina, gli scopi essenziali che il Governo, nell'attuale delicatissimo momento e, in relazione agli impegni internazionali, vuole perseguire, avendone il dovere, attraverso gli strumenti previsti dal provvedimento, del quale sollecita oggi al Parlamento la conversione in legge.

LONGONI, *relatore*.

PRODOTTI	fine I '49	Settemb. 1950	Ottobre 1950	Novemb. 1950	Dicembre 195	Gennaio 1951	fine 1949 Gennaio 1951	% importo sul consumo
<i>Ghisa.</i> - Pitzburg N. 2 Pensilvania doll. p. tonn. . . . .	48,50	48,50	51,50	51,50	54,50	57,94	19 %	(1)
<i>Acciaio.</i> - Pitzburg barre doll. p. tonn. . . . .	67 —	69 —	69 —	69 —	69 —	69 —	—	(1)
<i>Rame.</i> - cents. p. libbra New York elettrolitico - doll. p. tonn.	18,62	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	32 %	100 %
<i>Rame.</i> - Piazza Londra elettr. Lag. p. tonn. . . . .	153 —	202 —	202 —	202 —	202 —	202 —	32 %	100 %
<i>Nichelio.</i> - Cents. p. libbra - New York doll. . . . .	40 —	48 —	48 —	48 —	48 —	50,50	26 %	100 %
<i>Stagno.</i> - Cents. p. libbra New York. - Delli Stretti. . . . .	77,50	104 —	124 —	130 —	140 —	183,15	136 %	100 %
<i>Ferro Tungsteno.</i> - Scell. per lib- bra di tungsteno. . . . .	6,6	14,4	15,4	16,3	22 —	31 —	370 %	100 %
<i>Piombo.</i> - Cents. p. libbra. . . . .	12 —	16,16	16,16	17 —	17 —	17 —	42 %	8 %
<i>Cotone.</i> - Cents. p. libbra New York Midlingand. . . . .	31,47	41,75	41,6	43,55	43,2	45,35	45 %	98 %
<i>Zinco.</i> - Genova 1 <sup>a</sup> fusione in pani lire Q.le. . . . .	22.000	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	48 %	—
<i>Zolfo.</i> - Lire p. tonn. Capania greg- gio buono. . . . .	34.500	34.500	34.500	42.500	38.800	40.000	16 %	—
<i>Carbone fossile.</i> - Lire p. tonn. cif. Genova. . . . .	12.025	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	—	90 %
<i>Lana.</i> - Denari (frazione Leg. Australiana) p. libbra Tort Elisabeth. . . . .	124 —	219 —	239 —	245 —	255 —	263 —	113 %	80 %
<i>Gomma.</i> - Cents. p. libbra New York Cruda. . . . .	18.125	54 —	63,5	75 —	68 —	64 —	290 %	100 %
<i>Rottami ferro e acciaio.</i> - Milano - pesante da mm. 4 e più. . . . .	1.200	2.450	3.213	2.780	2.800	2.900	142 %	(1)
<i>Cellulosa per carta.</i> - Greggia - Cellulosa svedese CIF porti italiani p. tonn. in corone sve- desi da sdoganare. . . . .	360 —	—	—	—	850 —	1.200	236,4 %	100 %

(1) Data la complessità dei dati del ferro-ghisa-acciaio e rottami non riesce facile segnare la percentuale di importazione per settore. Si può con approssimazione affermare che siamo tributari per circa 40 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, dopo le parole: " Ministro per l'industria e commercio ", sono aggiunte le altre: " per esclusivo tramite degli uffici provinciali per l'industria e il commercio " ».

## ALLEGATO.

*Decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1951.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre accertamenti sulla situazione delle scorte relative ad alcune merci e del potenziale di alcuni settori industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

## DECRETA

## Art. 1.

Le imprese industriali e commerciali debbono comunicare al Ministro per l'industria e il commercio i dati sulla consistenza, alla entrata in vigore del presente decreto, delle merci indicate nella allegata tabella, firmata dal Ministro predetto, e sulla capacità produttiva delle imprese stesse.

I dati relativi alle merci debbono distintamente specificare, le quantità esistenti nei magazzini delle imprese o di detentori per conto dell'impresa, quelle viaggianti, e quelle già acquistate, anche se non ancora spedite.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, con suo decreto, ordinare a qualunque altro possessore di comunicare al medesimo Ministero, i dati sulle consistenze delle stesse merci possedute alla data predetta per fini inerenti ad ogni altra attività prevista dall'articolo 2195 del Codice civile.

## Art. 2.

I dati raccolti non possono essere resi noti per alcun titolo, se non in forma complessiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

## Art. 3.

Chiunque detiene per fini inerenti ad attività commerciali o industriali, le merci indicate nell'allegata tabella, deve tenere un registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno prescritte dal Ministro per l'industria e il commercio.

## Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di disporre i controlli e le ispezioni necessarie per assicurare l'osservanza del presente decreto.

Il Ministro può valersi, oltre che dei propri funzionari, e di quelli dell'Ispettorato del lavoro, di funzionari di enti da lui controllati, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni date in virtù del presente decreto, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad uso aziendale ed eseguirvi verifiche e ricerche.

La facoltà preveduta nel comma precedente è data anche ai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, che siano all'uopo delegati dalla stessa. La delegazione è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

I funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, nei limiti delle loro attribuzioni, acquistano la qualità di ufficiale e, rispettivamente, di agenti di polizia giudiziaria.

## Art. 5.

Chiunque omette di comunicare i dati ovvero comunica dati mendaci, o impedisce che si comunichino i dati, è punito, ove il fatto non costi-

tuisca più grave reato, con la multa fino a dieci milioni di lire e nei casi più gravi anche con la reclusione fino ad un anno.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — SEGNI.

Visto: il *Guardasigilli*: SEGNI.

TABELLA DELLE MERCI  
ALLE QUALI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO

Carbon fossile, coke e semicoke di carbon fossile.  
Minerali di ferro.  
Rottami, di ferro, di acciaio e di ghisa, compresi i rottami provenienti da recuperi.  
Ghisa allo stato greggio, speculari, legata e di ogni altro tipo da affinazione e da fonderia.  
Ferri e acciai, anche legati, in masselli, in blocchi, in lingotti, in blumi, in billette, in bramme e bidoni, in barre, in profilati, laminati e trafilati di ogni tipo.  
Correttivi degli acciai.  
Rottami di rame anche se provenienti da recuperi.  
Rame anche in lega, grezzo, in pani, barre, verghe, lamiera, lastre, tubi, fogli, nastri, in polvere.  
Nichelio anche in lega, in matte, greggio, in barre, verghe, profilati, lamiera, piastre, fogli e nastri, in rottame, in gocce.  
Stagno anche in lega, greggio, in rottami, in barre e profilati, lamiera, fogli, lastre, nastri, tubi.  
Bauxite.  
Allumina.  
Alluminio anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiera, lastre, nastri, tubi.  
Minerali di piombo.  
Piombo metalli anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiera, lastre, nastri, tubi.  
Minerali di zinco.  
Zinco greggio, anche in lega, matte, rottami, in pani, lingotti, placche, catodi, granelli, in polvere, barre e profilati, lamiera, nastri, lastre, tubi.  
Minerali di zolfo.  
Zolfo grezzo e raffinati.  
Nerofumo.  
Cotone greggio, lavato, sgrassato, in cascami, cardato o pettinato.  
Linters di cotone.  
Lane sudice, lavate, cascami, stracci, cardate o pettinate.  
Canapa, grezza, pettinata, stoppa.  
Fibre tessili sintetiche, in massa, in fascio, in cascami, cardate, pettinate, pure o miste.  
Lattice di gomma elastica.  
Goma elastica naturale o sintetica.  
Pasta per carta di stracci, di legno, di paglia.  
Cellulosa per fibre tessili.  
Legname da opera.  
Pelli per tomaie, suole e cinghie di trasmissione.

Visto: *Il Ministro per l'industria e il commercio*

TOGNI.